



Sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.
Capitale Sociale Euro 662.464.000
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

Condizioni Definitive

relative all'emissione ed offerta del Prestito Obbligazionario

“Banca IMI Call Spread 2009-2016 serie Banca Mediolanum”

di nominali massimi Euro 30.000.000 con scadenza 30 settembre 2016

di Banca IMI S.p.A.

ai sensi del Programma di sollecitazione e quotazione di

cui al Prospetto di Base

relativo al Programma di sollecitazione e quotazione di

Obbligazioni con Opzione Call Europea o Asiatica

Depositato presso la CONSOB in data 4 novembre 2008 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 8099483 del 29 ottobre 2008 e modificato dal Supplemento depositato presso la Consob in data 2 luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9059273 del 25 giugno 2009.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data 23 settembre 2009.

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell'Emittente www.bancaimi.com, del Responsabile del Collocamento, nonché sul sito internet dei Collocatori.

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all'emissione delle Obbligazioni di seguito descritte, ed è stato redatto in conformità alla Direttiva 2003/71/CE, al Regolamento 2004/809/CE ed al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 4 novembre 2008 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 8099483 del 29 ottobre 2008, così come modificato ed aggiornato dal Supplemento depositato presso la Consob in data 2 luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9059273 del 25 giugno 2009, relativo al Programma di Obbligazioni con Opzione Call Europea o Asiatica di Banca IMI S.p.A..

Si invita conseguentemente l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base ed ai documenti in esso incorporati mediante riferimento, al fine di ottenere informazioni complete sull'emittente Banca IMI S.p.A. e sulle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base ed ai documenti in esso incorporati mediante riferimento sono pubblicate sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com, nonché sul sito di ciascuno dei Collocatori e del Responsabile del Collocamento.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente al Regolamento delle Obbligazioni qui di seguito allegato, costituiscono il regolamento del Prestito Obbligazionario in oggetto.

In caso di difformità o contrasto con le previsioni generali previste nel Regolamento delle Obbligazioni qui di seguito allegato, quanto contenuto nelle presenti Condizioni Definitive s'intenderà prevalere.

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Definitive hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

1. FATTORI DI RISCHIO

1.1. Avvertenze specifiche

Descrizione sintetica delle caratteristiche delle Obbligazioni offerte

Le obbligazioni offerte sono obbligazioni c.d. strutturate (cioè titoli di debito che dal punto di vista finanziario sono scomponibili in una componente obbligazionaria pura ed una componente derivativa collegata a tre attività finanziarie sottostanti).

In particolare, le obbligazioni:

- danno diritto al pagamento di una Cedola Variabile, il cui ammontare è determinato secondo una formula prestabilita in base alla partecipazione all'apprezzamento puntuale di un Paniere di Riferimento costituito dagli indici S&P 500®, Dow Jones Euro Stoxx 50®, e Nikkei 225®;
- danno diritto al pagamento di cinque cedole fisse, secondo la periodicità, alle date e per gli importi indicati nelle presenti Condizioni Definitive;
- garantiscono il rimborso almeno del 100% del loro Valore Nominale Unitario alla scadenza, al lordo di ogni tassa ed imposta. Si sottolinea che, nel caso di emissioni denominate in una valuta diversa da quella in cui le principali attività finanziarie di un investitore sono denominate, in ragione di una variazione nei relativi tassi di cambio il controvalore nella Valuta dell'Investitore del 100% del Valore Nominale Unitario alla scadenza delle Obbligazioni potrebbe risultare anche significativamente inferiore rispetto al controvalore nella Valuta dell'Investitore del 100% del Valore Nominale Unitario alla data di emissione delle Obbligazioni e quindi un investimento nelle Obbligazioni potrebbe comunque risultare nella perdita parziale del capitale investito (sempre ove espresso nella Valuta dell'Investitore).

Le presenti Condizioni Definitive:

- non prevedono alcun tasso minimo con riferimento alla Cedola Variabile in scadenza il 30 settembre 2016, quindi esso è pari a zero; l'importo della Cedola Variabile in scadenza il 30 settembre 2016 potrebbe quindi essere pari a zero;
- prevedono un tasso massimo del 18% per la Cedola Variabile in scadenza il 30 settembre 2016. Di conseguenza, la Cedola Variabile non potrà in nessun caso essere superiore a tale tasso massimo prefissato anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento.

Non è prevista la possibilità di rimborso anticipato delle Obbligazioni, nè ad opzione dell'Emittente nè dei possessori delle obbligazioni.

In considerazione della natura della componente derivativa implicita nelle Obbligazioni, ogni investimento nelle Obbligazioni ipotizza un'aspettativa dell'investitore di apprezzamento del Paniere di Riferimento.

Si precisa altresì che il prezzo di emissione delle Obbligazioni comprende delle commissioni implicite, corrisposte dall'Emittente al soggetto incaricato del collocamento. Tali commissioni implicite, mentre costituiscono una componente del prezzo d'emissione delle Obbligazioni, tuttavia non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita/acquisto delle Obbligazioni in sede di successiva negoziazione delle Obbligazioni. In assenza di un apprezzamento della componente obbligazionaria e/o della componente derivativa implicita, il prezzo di acquisto/vendita delle Obbligazioni in sede di successiva negoziazione delle Obbligazioni risulterà quindi inferiore al loro prezzo d'emissione fin dal giorno successivo all'emissione stessa.

Esemplificazioni e Scomposizione Dello Strumento Finanziario

Le Obbligazioni si caratterizzano per una componente obbligazionaria pura che assicura un rendimento (effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale) minimo garantito pari all'1,2792% (calcolato in regime di capitalizzazione composta). Lo stesso alla data del 21 settembre 2009 si confronta con un rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale di un titolo non strutturato a basso rischio emittente di sostanziale pari scadenza e vita residua (BTP IT0004019581 1° agosto 2016) pari al 2,857%.

L'ulteriore rendimento eventuale è legato all'andamento del Paniere di Riferimento. Quest'ultimo si confronta con quello minimo garantito per la sua aleatorietà.

Per una migliore comprensione delle Obbligazioni si fa rinvio alle parti delle presenti Condizioni Definitive ove sono forniti – tra l'altro:

- i) i grafici e tabelle per esplicitare gli ipotetici scenari (positivo, negativo ed intermedio) di rendimento, anche a fronte del rendimento di titoli non strutturati a basso rischio emittente;
- ii) la descrizione della scomposizione delle varie componenti costitutive le Obbligazioni (obbligazionarie, derivative, costi e commissioni di collocamento impliciti ed espliciti e di strutturazione);
- iii) la descrizione dell'andamento storico del sottostante e del rendimento virtuale dello strumento finanziario, simulando l'emissione del Prestito nel passato.

In relazione alle Obbligazioni è previsto un rendimento minimo garantito pari all'1,2792% (rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale, calcolato in regime di capitalizzazione composta).

1.2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI OFFERTE

Rischio di indicizzazione e fattori che incidono sulla variazione del Paniere di Riferimento

Le obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma presentano un rischio di indicizzazione, cioè un rischio relativo alla variazione negativa del Paniere di Riferimento e quindi alla variazione negativa delle attività finanziarie comprese nel Paniere quali attività finanziarie sottostanti le Obbligazioni.

L'andamento del Paniere di Riferimento e quindi del Sottostante o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento può essere determinato da numerosi fattori, talora imprevedibili e al di fuori del controllo dell'Emittente, correlati tra loro in maniera complessa, sicchè è possibile che i loro effetti si controbilancino e si compensino ovvero si enfatizzino reciprocamente.

I dati storici relativi all'andamento dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento non sono indicativi della loro performance futura.

Rischio connesso alle particolari modalità di determinazione della Cedola Variabile

Poichè la Cedola Variabile delle Obbligazioni è determinata in base alla partecipazione all'apprezzamento puntuale dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento come rilevati esclusivamente alle Date di Rilevazione, andamenti anche significativamente positivi dei Sottostanti nella durata delle Obbligazioni potrebbero essere completamente vanificati laddove si verificano rilevanti cali dei Valori di tali Sottostanti in prossimità od alle Date di Rilevazione di tale apprezzamento puntuale, così da determinare che l'importo della Cedola Variabile sia comunque pari a zero.

Sempre in ragione delle modalità di determinazione della Cedola Variabile, l'andamento positivo di uno o più Sottostanti potrebbe essere controbilanciato dall'andamento negativo degli altri Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, così da determinare che l'importo della Cedola Variabile sia comunque pari a zero.

Rischio correlato all'assenza di un minimo della Cedola Variabile

Nelle presenti Condizioni Definitive è indicato il rendimento minimo garantito delle Obbligazioni.

In dipendenza dell'andamento dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento e del tasso indicato quale Tasso Minimo nelle presenti Condizioni Definitive, la Cedola Variabile potrà anche essere pari a zero.

Rischio correlato alla presenza di un massimo della Cedola Variabile

Nelle presenti Condizioni Definitive è specificato un Tasso Massimo per la Cedola Variabile, pertanto la Cedola Variabile non potrà in nessun caso essere superiore a tale Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento e quindi il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore al tetto massimo prefissato (cap), indicato nelle presenti Condizioni Definitive. Conseguentemente, essendo previsto un Tasso Massimo in relazione alla Cedola Variabile,

l'investitore nelle Obbligazioni potrebbe non poter beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, ed eventuali andamenti positivi dei Sottostanti oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della Cedola Variabile. Pertanto la presenza di un Tasso Massimo potrebbe avere effetti negativi in termini di prezzo degli strumenti finanziari.

Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione Inferiore ad 1

La formula per il calcolo della Cedola Variabile delle Obbligazioni prevede che l'investitore nelle Obbligazioni partecipi all'apprezzamento (puntuale) del Paniere di Riferimento in ragione di un fattore moltiplicatore (il Fattore di Partecipazione). Tale fattore moltiplicatore è inferiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), e ai sensi della Formula di Calcolo la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base di una frazione dell'apprezzamento (puntuale o medio) del Paniere di Riferimento.

L'investitore, pertanto, non potrà beneficiare per intero dell'eventuale apprezzamento del Paniere di Riferimento, e tale differenza sarà tanto maggiore quanto minore (rispetto ad 1 ovvero, in percentuale, al 100%) sarà il Fattore di Partecipazione.

Rischio connesso al fatto che il rendimento delle Obbligazioni potrebbe essere inferiore rispetto al rendimento di un titolo non strutturato di pari durata

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile da un similare titolo obbligazionario non strutturato (parimenti non subordinato) avente pari durata. Infatti, a parità di durata, tali investimenti, considerate le diverse possibili caratteristiche degli stessi, potrebbero reagire diversamente ai diversi fattori di mercato influenzanti il loro andamento ed il loro rendimento effettivo.

Rischio Emittente

Il Rischio Emittente è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive.

Acquistando le Obbligazioni, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente ed acquista il diritto a percepire il pagamento di qualsiasi importo relativo alle Obbligazioni. Pertanto, nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti, tale diritto potrebbe essere pregiudicato.

Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Documento di Registrazione.

Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di

costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui alla Nota Informativa potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche simili alle Obbligazioni.

Rischio di mercato

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Il valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori (quali, esemplificativamente, l'andamento della volatilità, dei tassi di interesse, eventi anche di natura macroeconomica, durata residua delle Obbligazioni, rating dell'Emittente), la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente.

Rischio di tasso

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In particolare, poiché le Obbligazioni sono costituite, oltre che da una componente derivativa implicita, anche da una componente obbligazionaria pura, l'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio che, a costanza di valore della componente derivativa implicita, variazioni in aumento nel livello dei tassi di interesse riducano il valore della componente obbligazionaria pura, riducendo conseguentemente il valore delle Obbligazioni.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni ovvero all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Rischio di liquidità

L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana (MOT) con provvedimento n. 5999 del 25 agosto 2008, successivamente confermato con provvedimento n. 6070 del 27 ottobre 2008.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Non vi è alcuna garanzia che la domanda sia accolta e quindi che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione. L'eventuale ammissione a quotazione non costituisce inoltre una garanzia di un adeguato livello di liquidità o del fatto che i prezzi riflettano il valore teorico dei titoli.

Non vi è alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario ovvero che un tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato liquido. Il portatore delle Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza a meno di dover accettare una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni (rispetto al loro valore nominale ovvero al loro prezzo di sottoscrizione o di acquisto ovvero infine al loro valore di mercato ovvero al valore di mercato di altri titoli di debito aventi caratteristiche similari) pur di trovare una controparte disposta a comprarlo. Pertanto, l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che l'orizzonte temporale dell'investimento nelle Obbligazioni (definito dalla durata delle stesse all'atto dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

L'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore.

Deprezzamento connesso alla presenza di commissioni implicite nella scomposizione del prezzo di emissione delle Obbligazioni

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni comprende delle commissioni implicite, corrisposte dall'Emittente al soggetto incaricato del collocamento. Tali commissioni implicite, mentre costituiscono una componente del prezzo d'emissione delle Obbligazioni, tuttavia non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita/acquisto delle Obbligazioni in sede di successiva negoziazione delle Obbligazioni. In assenza di un apprezzamento della componente obbligazionaria e/o della componente derivativa implicita, il prezzo di acquisto/vendita delle Obbligazioni in sede di successiva negoziazione delle Obbligazioni risulterà quindi inferiore al loro prezzo d'emissione fin dal giorno successivo all'emissione stessa.

Rischio connesso alla possibilità di modifiche da parte dell'Emittente del Regolamento d'emissione ovvero di modifiche legislative

L'Emittente avrà la facoltà, senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, di apportare al Regolamento le modifiche che l'Emittente ritenga necessarie ovvero anche solo

opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo. E' comunque previsto che tali modifiche possano essere effettuate dall'Emittente esclusivamente a condizione che esse non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Le Obbligazioni che saranno emesse a valere sul Programma descritto nella Nota Informativa saranno regolate dalla legge italiana. Non vi è alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successivamente alla data della Nota Informativa non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

Rischi derivanti da potenziali conflitti di interesse

- **Rischio connesso ai rapporti d'affari ovvero partecipativi con gli emittenti le attività sottostanti**

Banca IMI ovvero altre società del gruppo bancario di appartenenza dell'Emittente (ivi inclusi i soggetti incaricati del collocamento delle obbligazioni) potrebbero intrattenere nel corso della loro attività rapporti d'affari ovvero partecipativi con gli emittenti le attività finanziarie sottostanti le Obbligazioni. L'esistenza di tali rapporti potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto suscettibili di incidere sul valore dei sottostanti utilizzati per determinare il Tasso Minimo e/o il Tasso Massimo e quindi sul rendimento delle obbligazioni.

- **Rischio connesso all'appartenenza dell'Emittente e della controparte di copertura al medesimo gruppo bancario**

L'Emittente potrà stipulare contratti di copertura del rischio connesso all'emissione delle Obbligazioni con controparti del proprio gruppo bancario di appartenenza. L'appartenenza dell'Emittente e della controparte per la copertura del rischio al medesimo gruppo bancario potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- **Rischio connesso a situazioni di conflitto d'interesse dei collocatori delle Obbligazioni**

In quanto le Obbligazioni saranno collocate da soggetti terzi diversi dall'Emittente, i soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, poichè, a fronte dell'attività di collocamento, essi percepiscono una commissione di collocamento (implicita nel prezzo di emissione delle Obbligazioni).

Le presenti Condizioni Definitive contengono l'indicazione delle commissioni di collocamento riconosciute ai soggetti incaricati del collocamento.

- **Rischio connesso alla coincidenza dell'Emittente con il gestore del Sistema di Internalizzazione Sistemica od all'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni su sistemi multilaterali di negoziazioni gestiti da una società partecipata dall'Emittente**

L'Emittente si riserva il diritto di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo. Tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- **Rischio connesso all'assunzione in capo al soggetto incaricato del collocamento e Responsabile del Collocamento degli oneri derivanti dalla risoluzione consensuale anticipata ovvero dall'incremento dei contratti di copertura del rischio stipulati dall'Emittente in connessione con l'emissione delle Obbligazioni**

Laddove l'importo nominale complessivo delle Obbligazioni collocate risultasse inferiore all'importo nozionale dei contratti di copertura del rischio stipulati dall'Emittente in connessione con l'emissione delle Obbligazioni, il soggetto incaricato del collocamento e Responsabile del Collocamento sarà tenuto ad assumersi parzialmente l'onere derivante dalla risoluzione consensuale di tali contratti per l'importo nozionale dei medesimi che risultasse in supero dell'importo nominale complessivo delle Obbligazioni collocate ed assegnate al termine del Periodo di Offerta. Parimenti, laddove l'importo nominale complessivo delle Obbligazioni collocate risultasse superiore all'importo nozionale dei contratti di copertura del rischio stipulati dall'Emittente in connessione con l'emissione delle Obbligazioni, il soggetto incaricato del collocamento e Responsabile del Collocamento sarà tenuto ad assumersi l'onere derivante dall'incremento dell'importo nozionale dei contratti di copertura del rischio stipulati dall'Emittente in connessione con l'emissione delle Obbligazioni al fine di assicurare che l'importo nozionale di tali contratti sia comunque pari all'importo nominale complessivo delle Obbligazioni collocate ed assegnate al termine del Periodo di Offerta.

Tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- **Rischio connesso alla coincidenza fra Emittente ed Agente di Calcolo**

Poichè l'agente di calcolo coincide con l'Emittente, tale coincidenza potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così sulla liquidità delle Obbligazioni.

Rischio connesso alle determinazioni e rettifiche operate dall'Agente di Calcolo

E' previsto, al verificarsi di eventi di turbativa dei Sottostanti ovvero di eventi di natura straordinaria riguardanti i Sottostanti, la rilevazione dei Valori di Riferimento ovvero l'effettuazione di rettifiche da parte dell'Agente di Calcolo. Si rimanda, a questo proposito, al Capitolo 4.7 della Nota Informativa. In relazione al Prestito gli eventi di turbativa e gli eventi di natura straordinaria e le modalità di rettifica ad esito di tali eventi sono indicati nelle presenti Condizioni Definitive.

Rischio connesso al rating dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

All'Emittente è stato assegnato il *rating* indicato nella Nota Informativa dalle agenzie di rating ivi indicate. Il *rating* attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni.

Non è previsto il rilascio di un separato *rating* in relazione alle Obbligazioni. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* sia almeno pari a quello assegnato all'Emittente, posto che il *rating* assegnato dipenderà, oltre che dal merito di credito dell'Emittente, anche da fattori diversi, quali la struttura delle Obbligazioni, la presenza ed efficienza di un mercato secondario delle Obbligazioni, nonché da ogni altro fattore (compresi i fattori richiamati nel presente capitolo) che possa avere un'incidenza sul valore di mercato delle Obbligazioni. Non vi è inoltre alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni, ovvero che tale *rating* rimanga costante ed immutato per tutta la durata delle Obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione od addirittura ritiro da parte dell'agenzia di *rating*.

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei *rating* attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei *rating* dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Il *rating* non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'agenzia di rating che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

Rischio connesso alle limitate informazioni successive all'emissione

Poiché l'Emittente non fornirà nessuna informazione relativa alle Obbligazioni oltre le pubblicazioni previste dal Regolamento, le limitate informazioni successive all'emissione potrebbero incidere significativamente sulla possibilità per l'investitore di individuare agevolmente il valore di mercato delle Obbligazioni ovvero sulla loro liquidità.

Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni sono contenuti nelle presenti Condizioni Definitive e sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni nè quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

1.3 ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI OFFERTE

Rischio connesso all'assenza di una garanzia di sottoscrizione/rilievo/accollo delle Obbligazioni per l'importo non collocato

Si segnala che il soggetto incaricato del collocamento opererà come collocatore del Prestito Obbligazionario senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'Emittente. Conseguentemente, in considerazione della circostanza che il Prestito sarà emesso nei soli limiti delle adesioni validamente pervenute entro la chiusura del Periodo di Offerta, l'importo totale effettivamente emesso del Prestito Obbligazionario potrà risultare anche significativamente inferiore all'importo nominale massimo offerto del Prestito Obbligazionario.

Fermi quindi restando i fattori di rischio già richiamati nella precedente Sezione 1.2, il ridotto importo effettivamente emesso del Prestito Obbligazionario potrebbe incidere negativamente in maniera significativa sulla liquidità delle Obbligazioni per cui l'investitore potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel liquidare il proprio investimento.

2. CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Emittente: | Banca IMI S.p.A. |
| 2. | Tipologia di Obbligazioni: | Obbligazioni strutturate con Opzione Call Europea |
| 3. | Numero della Tranche: | 1 |
| 4. | Valuta: | Euro |
| 5. | Ammontare nominale complessivo: | |
| | - Tranche: | Fino a Euro 30.000.000 |
| | - Serie: | Fino a Euro 30.000.000 |
| 6. | Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni: | Euro 1.000 |
| 7. | Prezzo di Emissione: | 100% del Valore Nominale Unitario, e quindi Euro 1.000 per ogni Obbligazione di Euro 1.000 Valore Nominale Unitario |
| 8. | Data di Emissione: | 30 ottobre 2009 |
| 9. | Data di Godimento: | 30 ottobre 2009 |
| | | Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dal 30 settembre 2016. |
| 10. | Data di Scadenza: | 30 settembre 2016. La durata delle Obbligazioni è quindi pari a 6 anni e 11 mesi |
| 11. | Importo di rimborso alla Data di Scadenza: | 100% del Valore Nominale Unitario, e quindi Euro 1.000 per ogni Obbligazione di Euro 1.000 Valore Nominale Unitario |
| 12. | Opzione di rimborso anticipato (Call) a favore dell'Emittente: | Non prevista |
| 13. | Opzione di rimborso anticipato (Put) a favore degli obbligazionisti: | Non prevista |
| 14. | Cedole Variabili: | Le Obbligazioni corrisponderanno 1 Cedola Variabile.

La Cedola Variabile è calcolata secondo la Formula di Calcolo di cui all'art. 7 del Regolamento, che qui si riporta

$C = VN * \min \{ \text{Tasso Massimo}; \max [\text{Tasso Minimo}; FP * \max (0; \text{Performance Paniere}) +/- \text{Spread}] \}$ |
| (i) | Date di Pagamento Interessi Variabili: | 30 settembre 2016 |

- (ii) **Tasso Massimo:** E' previsto un Tasso Massimo del 18,00%, sicchè la Cedola Variabile non potrà in nessun caso risultare superiore all'importo, al lordo di ogni tassa od imposta, di Euro 180 per ciascuna Obbligazione di Euro 1.000 Valore Nominale Unitario
- (iii) **Tasso Minimo:** Non è previsto alcun Tasso Minimo (i.e. il Tasso Minimo è pari a zero)
- (iv) **Fattore di partecipazione ("FP") e Spread:** Il fattore di partecipazione è 0,45 (ovvero il 45%).
Non è previsto alcuno Spread.
- (v) **Composizione del Paniere di Riferimento e Sottostante/i e relativi pesi, informazioni sui Sottostanti:** Il Paniere di Riferimento è costituito da tre Sottostanti: l'indice Dow Jones EURO STOXX 50®, l'indice Nikkei 225® e l'indice S&P 500® (ciascuno un "Indice" e congiuntamente anche gli "Indici").
- L'Indice Dow Jones EURO STOXX 50® (codice Bloomberg:"SX5E <Index>") è un indice azionario che comprende 50 azioni c.d. *blue chips* negoziate almeno in un mercato dei seguenti 12 Stati dell'Eurozona: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.
- Il livello dell'Indice Dow Jones EURO STOXX 50® è correntemente pubblicato e calcolato dallo STOXX LTD (di seguito in breve, con riferimento a tale Indice, anche lo "Sponsor dell'Indice" o lo "Sponsor").
- Informazioni sull'indice Dow Jones EURO STOXX 50® e sul suo recente andamento sono disponibili sul sito www.stoxx.com.
- L'Indice Nikkei 225® (codice Bloomberg:"NKY <Index>") è un indice calcolato su una base ponderata del prezzo di 225 titoli azionari diffusi (i Titoli di Riferimento) quotati nella "First Section" del "Tokyo Stock Exchange", rappresentanti un ampio segmento dell'economia giapponese e caratterizzati da elevata liquidità.
- Nikkei 225® è di proprietà esclusiva della Nihon Keizai Shimbun, Inc. ("NKS", di seguito in breve, con riferimento a tale Indice, anche lo "Sponsor dell'Indice" o lo "Sponsor") e tutti i diritti, incluso il diritto d'autore e i diritti relativi a "Nikkei", "Nikkei Stock Average", "Nikkei Average" e "Nikkei 225 " sono riservati a NKS.
- Informazioni sull' indice Nikkei 225® e sul suo recente andamento sono disponibili sul sito

www.nni.nikkei.co.jp.

L'Indice S&P 500 Composite Index® (codice Bloomberg: "SPX <Index>") è un indice disegnato per riflettere l'andamento del prezzo delle 500 maggiori società quotate negli Stati Uniti con riferimento a capitalizzazione, flottante e volume degli scambi.

L'indice S&P 500 Composite Index® è calcolato e pubblicato da Standard & Poor's Corporation, una divisione di McGraw-Hill, Inc (di seguito in breve, con riferimento a tale Indice, anche lo "Sponsor dell'Indice" o lo "Sponsor").

Informazioni sull'indice S&P 500® e sul suo recente andamento sono disponibili sul sito www2.standardandpoors.com.

Ciascun Indice è rilevato e calcolato unicamente dal relativo Sponsor dell'Indice. Banca IMI S.p.A. non sarà responsabile per eventuali errori ed omissioni commessi dal relativo Sponsor nel calcolo dell'Indice.

Ciascun Indice e il relativo marchio sono oggetto di proprietà intellettuale del relativo Sponsor. L'utilizzo degli Indici è soggetto ad esoneri di responsabilità dei relativi Sponsor e particolari avvertenze, riportate infra al termine delle presenti Condizioni Definitive "AVVERTENZE ED ESONERO DA RESPONSABILITA' QUANTO ALL'UTILIZZO DEGLI INDICI".

Ai fini delle presenti Condizioni Definitive, "**Sponsor dell'Indice**" od in breve "**Sponsor**" sta ad indicare, con riferimento ad un Indice, il soggetto che provvede ufficialmente (direttamente o tramite incaricati terzi) alla pubblicazione o comunicazione del valore di tale Indice, ovvero, in ipotesi di avvenuta sostituzione di tale Indice con altro indice al ricorrere di un Evento Straordinario, il soggetto che provvede ufficialmente (direttamente o tramite incaricati terzi) alla pubblicazione o comunicazione del valore di tale indice sostitutivo. Alla data delle presenti Condizioni Definitive, lo Sponsor è:

- con riferimento all'indice Dow Jones EURO STOXX 50®, STOXX LTD;
- con riferimento all'indice Nikkei 225®, Nihon Keizai Shimbun, Inc.;
- con riferimento all'indice S&P 500®, Standard & Poor's Corporation, una divisione di

La Performance Paniere, cioè l'apprezzamento puntuale del Paniere di Riferimento, e quindi del Sottostante, è determinato sulla base della seguente formula

$$\text{Performance Paniere PF} = \sum_{i=1}^n \text{PerformancePFSingola}_{(i)} * W_{(i)}$$

Il peso (W) di ciascun sottostante è determinato come segue:

- per l'Indice Dow Jones EURO STOXX 50®: 30%;
- per l'Indice Nikkei 225®: 12%;
- per l'Indice S&P 500®: 58%.

La "Performance PF Singola(i)" è determinata sulla base della seguente formula:

$$\text{PerformancePFSingola}(i) = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Finale}} - \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}} \right)$$

- (vi) **Data di Rilevazione Iniziale:** Per la Cedola Variabile pagabile il 30 settembre 2016, la Data di Rilevazione Iniziale degli Indici è il 30 ottobre 2009.
- Resta fermo quanto di seguito specificato al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.
- (vii) **Data(e) di Rilevazione Intermedia Iniziale:** Poichè le Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive sono Obbligazioni con opzione call europea, non sono previste date di rilevazione intermedia iniziale.
- (viii) **Data di Rilevazione Finale:** Per la Cedola Variabile pagabile il 30 settembre 2016, la Data di Rilevazione Finale degli Indici è il 20 settembre 2016.
- Resta fermo quanto di seguito specificato al ricorrere di un Evento di Turbativa ovvero di un Evento Straordinario.
- (ix) **Data(e) di Rilevazione Intermedia Finale:** Poichè le Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive sono Obbligazioni con opzione call europea, non sono previste date di rilevazione

intermedia finale.

- (x) **Valori del/i Sottostante:** Per ciascun Indice, il livello di chiusura ufficiale dell'Indice all'Orario di Valutazione (come di seguito definito) dell'Indice è pubblicato sui principali provider informativi.
- (xi) **Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Iniziale:** Per ciascun Indice, la Fonte Informativa del Valore di Riferimento Iniziale è rappresentata dal relativo Sponsor dell'Indice.
- L'Agente di Calcolo provvederà a determinare per la Data di Rilevazione Iniziale il livello di chiusura ufficiale a tale data di ciascuno degli Indici quale determinato dal relativo Sponsor dell'Indice all'Orario di Valutazione (come di seguito definito) e pubblicato sui principali provider informativi.
- (xii) **Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Intermedio Iniziale:** Non sono previste Date di Rilevazione Intermedia Iniziale e quindi non sono previsti Valori di Riferimento Intermedi Iniziali.
- (xiii) **Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Finale:** Per ciascun Indice, la Fonte Informativa del Valore di Riferimento Finale è rappresentata dal relativo Sponsor dell'Indice.
- L'Agente di Calcolo provvederà a determinare per la Data di Rilevazione Finale il livello di chiusura ufficiale a tale data di ciascuno degli Indici quale determinato dal relativo Sponsor dell'Indice all'Orario di Valutazione (come di seguito definito) e pubblicato sui principali provider informativi.
- (xiv) **Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Intermedio Finale:** Non sono previste Date di Rilevazione Intermedia Finale e quindi non sono previsti Valori di Riferimento Intermedi Finali.
- (xv) **Convenzione Giorni Lavorativi per le Date di Rilevazione:** Qualora una Data di Rilevazione non sia un Giorno Programmato di Negoziazione, la relativa Data di Rilevazione sarà spostata al Giorno Programmato di Negoziazione immediatamente successivo. In nessun caso, per effetto di quanto precede, una Data di Rilevazione potrà comunque essere successiva alla Data Limite, sicchè, laddove per effetto di quanto precede, una Data di Rilevazione dovesse essere successiva alla Data Limite, tale Data di Rilevazione coinciderà con, e non sarà successiva alla, Data Limite.

“Data Limite” sta ad indicare il 26 settembre 2016.

“Giorno Programmato di Negoziazione” sta ad indicare un giorno in cui (1) è previsto che lo Sponsor

dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50®, in ossequio al regolamento di tale Indice, provveda a pubblicare il valore di tale Indice per tale data e (2) ciascuna Borsa relativa all'indice Nikkei 225®, ciascuna Borsa relativa all'indice S&P 500® e ciascun Mercato Derivato debba, secondo il proprio calendario, essere aperto e funzionante per le sue sessioni regolari di negoziazione.

“Borsa” sta ad indicare:

- con riferimento all'indice Dow Jones EURO STOXX 50®, ciascuna delle principali borse valori nelle quali ciascun titolo componente tale Indice è principalmente negoziato, come determinato dall'Agente di Calcolo;
- con riferimento all'indice Nikkei 225®, il Tokyo Stock Exchange;
- con riferimento all'indice S&P 500®, ciascuna delle seguenti borse valori: NYSE, AMEX e Nasdaq National Market.

“Mercato Derivato” sta ad indicare:

- con riferimento all'indice Dow Jones EURO STOXX 50®, l'EUREX;
- con riferimento all'indice Nikkei 225®, l'Osaka Securities Exchange;
- con riferimento all'indice S&P 500®, ciascuna delle seguenti borse valori: CME e CBOE.

(xvi) Eventi di Turbativa:

Qualora alla Data di Rilevazione Iniziale si verifichi, a ragionevole discrezione dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa (come di seguito definito) relativamente ad un Indice, la Data di Rilevazione Iniziale per tutti gli Indici s'intenderà spostata al Giorno Programmato di Negoziazione immediatamente successivo nel quale non vi sia un Evento di Turbativa (e tale data sarà considerata la relativa Data di Rilevazione Iniziale in luogo di quella originariamente prevista). In nessun caso, comunque, la Data di Rilevazione Iniziale effettiva potrà essere posteriore all'ottavo Giorno Programmato di Negoziazione successivo alla Data di Rilevazione

Iniziale quale originariamente prevista ovvero posteriore alla Data Limite (ove antecedente a tale ottavo Giorno). Conseguentemente, laddove l'Evento di Turbativa sussista o persista anche in tale ottavo Giorno Programmato di Negoziazione successivo alla Data di Rilevazione Iniziale quale originariamente prevista (ovvero, ove antecedente a tale ottavo Giorno, anche alla Data Limite), tale ottavo Giorno Programmato di Negoziazione (ovvero, ove antecedente, la Data Limite) sarà comunque considerato la Data di Rilevazione Iniziale e, relativamente all'Indice per il quale non persista l'Evento di Turbativa l'Agente di Calcolo procederà alla rilevazione del Valore di Riferimento Iniziale come da precedente paragrafo (xi) e, relativamente all'Indice per il quale persista o si verifichi l'Evento di Turbativa, l'Agente di Calcolo procederà comunque, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, alla determinazione di un livello, a valere quale livello ufficiale di chiusura del relativo Indice per tale data all'Orario di Valutazione, utilizzando la formula ovvero i metodi di calcolo del relativo Indice nonché la composizione del relativo Indice ed i prezzi di borsa degli strumenti finanziari compresi nel relativo Indice quali vigenti prima dell'Evento di Turbativa (o, in caso di sospensione o di limitazione degli scambi in tale ottavo Giorno Programmato di Negoziazione o Data Limite, una stima secondo buona fede dei prezzi di mercato correnti all'Orario di Valutazione dei titoli compresi nel relativo Indice in tale ottavo Giorno Programmato di Negoziazione o Data Limite).

Qualora alla Data di Rilevazione Finale si verifichi, a ragionevole discrezione dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa (come di seguito definito) relativamente ad un Indice, la Data di Rilevazione Finale per tutti gli Indici s'intenderà spostata al Giorno Programmato di Negoziazione immediatamente successivo nel quale non vi sia un Evento di Turbativa (e tale data sarà considerata la relativa Data di Rilevazione Finale in luogo di quella originariamente prevista). In nessun caso, comunque, la Data di Rilevazione Finale effettiva potrà essere posteriore all'ottavo Giorno Programmato di Negoziazione successivo alla Data di Rilevazione Finale quale originariamente prevista ovvero posteriore alla Data Limite (ove antecedente a tale ottavo Giorno). Conseguentemente, laddove l'Evento di Turbativa sussista o persista anche in tale ottavo Giorno Programmato di Negoziazione successivo alla Data di

Rilevazione Finale quale originariamente prevista (ovvero, ove antecedente a tale ottavo Giorno, anche alla Data Limite), tale ottavo Giorno Programmato di Negoziazione (ovvero, ove antecedente, la Data Limite) sarà comunque considerato la Data di Rilevazione Finale e, relativamente all'Indice per il quale non persista l'Evento di Turbativa l'Agente di Calcolo procederà alla rilevazione del Valore di Riferimento Finale come da precedente paragrafo (xiii) e, relativamente all'Indice per il quale persista o si verifichi l'Evento di Turbativa, l'Agente di Calcolo procederà comunque, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, alla determinazione di un livello, a valere quale livello ufficiale di chiusura del relativo Indice per tale data all'Orario di Valutazione, utilizzando la formula ovvero i metodi di calcolo del relativo Indice nonché la composizione del relativo Indice ed i prezzi di borsa degli strumenti finanziari compresi nel relativo Indice quali vigenti prima dell'Evento di Turbativa (o, in caso di sospensione o di limitazione degli scambi in tale ottavo Giorno Programmato di Negoziazione o Data Limite, una stima secondo buona fede dei prezzi di mercato correnti all'Orario di Valutazione dei titoli compresi nel relativo Indice in tale ottavo Giorno Programmato di Negoziazione o Data Limite).

L'eventuale verificarsi di un Evento di Turbativa e lo spostamento di una Data di Rilevazione rispetto a quanto originariamente previsto così come l'eventuale determinazione autonoma da parte dell'Agente di Calcolo di un livello dell'Indice a valere quale livello ufficiale di chiusura dell'Indice, verranno comunque resi tempestivamente noti dall'Emittente agli obbligazionisti.

“Evento di Turbativa” sta ad indicare, con riferimento ad una qualsiasi data e ad un Indice, l'accertamento da parte dell'Agente di Calcolo, secondo il proprio giudizio, del verificarsi in tale data di una qualsiasi delle circostanze di seguito indicate con riferimento a tale Indice:

- a) con riferimento esclusivamente all'indice Dow Jones EURO STOXX 50®, la mancata pubblicazione del livello di tale Indice da parte del relativo Sponsor;
- b) la mancata apertura di un relativo Mercato Derivato e/o (con riferimento esclusivamente agli Indici diversi dall'indice Dow Jones EURO STOXX 50®), di una

relativa Borsa per le proprie regolari negoziazioni;

c) l'imposizione, durante l'ora che precede l'Orario di Valutazione, da parte delle competenti autorità di mercato di una sospensione o di una limitazione in una relativa Borsa quanto alle contrattazioni su uno o più titoli componenti tale Indice (sia per ragioni relative ad oscillazione dei prezzi dei titoli in eccesso rispetto ai limiti imposti dalla relativa Borsa che per altre ragioni), e sempre che tale sospensione/limitazione sia significativa a giudizio dell'Agente di Calcolo e/o i titoli in relazione ai quali si sia verificata tale sospensione/limitazione rappresentino almeno il 20% del livello di tale Indice;

d) il verificarsi in una relativa Borsa, durante l'ora che precede l'Orario di Valutazione, di un qualsiasi evento che impedisca o comunque significativamente limiti la possibilità dei partecipanti a tale Borsa di effettuare operazioni su, ovvero ottenere comunque valori di mercato relativamente a, uno o più titoli componenti tale Indice, e sempre che tale impedimento/limitazione sia significativa a giudizio dell'Agente di Calcolo e/o i titoli in relazione ai quali si sia verificato tale impedimento/limitazione rappresentino almeno il 20% del livello di tale Indice;

e) la chiusura di una Borsa relativa ad uno o più titoli componenti tale Indice prima dell'Orario Programmato di Chiusura (salvo che tale chiusura anticipata rispetto all'Orario Programmato di Chiusura sia stata comunicata con almeno un'ora di anticipo rispetto alla effettiva chiusura anticipata e comunque con almeno un'ora di anticipo rispetto al tempo limite per l'immissione nella relativa Borsa di proposte di negoziazione con esecuzione all'Orario di Valutazione), e sempre che i titoli in relazione ai quali si sia verificata tale chiusura anticipata della relativa Borsa rappresentino almeno il 20% del livello di tale Indice.

Si specifica che non costituisce Evento di Turbativa la circostanza che una Borsa sia chiusa per le sue sessioni di negoziazione ovvero chiuda anticipatamente, ai termini che precedono, le sessioni di negoziazione, laddove tale chiusura cada in un giorno che non è un Giorno di Mercato Aperto (come di seguito definito).

f) l'imposizione, durante l'ora che precede l'Orario di Valutazione, da parte delle competenti autorità di mercato di una sospensione o di una limitazione in un relativo Mercato Derivato quanto alle contrattazioni

sugli strumenti finanziari derivati relativi a tale Indice (sia per ragioni relative ad oscillazione dei prezzi di tali strumenti in eccesso rispetto ai limiti imposti dal relativo Mercato Derivato che per altre ragioni), e sempre che tale sospensione/limitazione sia significativa a giudizio dell'Agente di Calcolo;

g) il verificarsi in un relativo Mercato Derivato, durante l'ora che precede l'Orario di Valutazione, di un qualsiasi evento che impedisca o comunque significativamente limiti la possibilità dei partecipanti a tale Mercato di effettuare operazioni su, ovvero ottenere comunque valori di mercato relativamente a, strumenti finanziari derivati relativi a tale Indice, e sempre che tale impedimento/limitazione sia significativa a giudizio dell'Agente di Calcolo;

h) la chiusura di un relativo Mercato Derivato prima dell'Orario Programmato di Chiusura (salvo che tale chiusura anticipata rispetto all'Orario Programmato di Chiusura sia stata comunicata con almeno un'ora di anticipo rispetto alla effettiva chiusura anticipata e comunque con almeno un'ora di anticipo rispetto al tempo limite per l'immissione nel relativo Mercato Derivato di proposte di negoziazione con esecuzione all'Orario di Valutazione).

Si specifica che non costituisce Evento di Turbativa la circostanza che un Mercato Derivato sia chiuso per le sue sessioni di negoziazione ovvero chiuda anticipatamente, ai termini che precedono, le sessioni di negoziazione, laddove tale chiusura cada in un giorno che non è un Giorno di Mercato Aperto (come di seguito definito).

Ai fini di determinare il verificarsi o meno di un Evento di Turbativa nell'ipotesi di eventi che incidano sui titoli componenti l'Indice e della determinazione della suindicata percentuale del 20%, la percentuale di partecipazione di ciascun titolo al livello dell'Indice sarà determinata sulla base del rapporto fra la quota parte di livello dell'Indice riferibile al titolo in oggetto ed il livello complessivo dell'Indice, il tutto determinato sulla base dei pesi ufficiali di apertura dell'Indice come pubblicati dallo Sponsor dell'Indice.

“Giorno di Mercato Aperto” sta ad indicare un Giorno Programmato di Negoziazione nel quale (A) lo Sponsor dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50® calcola e pubblica il valore dell'Indice per tale data, e (B) ciascuna Borsa relativa all'indice Nikkei 225®, ciascuna Borsa relativa all'indice S&P 500® e ciascun

Mercato Derivato è aperto per le proprie regolari sessioni di negoziazione (indipendentemente dalla circostanza che qualsiasi dei Mercati Derivati o qualsiasi delle Borse chiuda prima dell'Orario Programmato di Chiusura).

“Orario di Valutazione” sta ad indicare:

- con riferimento all'indice Dow Jones EURO STOXX 50®: (1) ai fini della determinazione del sussistere o del persistere di un Evento di Turbativa: (A) con riferimento ad un titolo componente tale Indice, l'Orario Programmato di Chiusura sulla relativa Borsa per tale titolo, (B) con riferimento ai contratti derivati su tale Indice, l'orario di chiusura delle negoziazioni sul relativo Mercato Derivato; (2) per ogni altra finalità, l'orario al quale il livello ufficiale di chiusura di tale Indice è calcolato e pubblicato dal relativo Sponsor dell'Indice;
- con riferimento agli indici Nikkei 225® e S&P 500®: l'Orario Programmato di Chiusura.

“Orario Programmato di Chiusura” sta ad indicare, con riferimento ad un Indice ed alla relativa Borsa o al Mercato Derivato e ad un Giorno Programmato di Negoziazione, l'orario giornaliero programmato di chiusura di tale Borsa o Mercato Derivato in tale Giorno Programmato, senza prendere in riferimento sessioni di negoziazione c.d. *after hours* o comunque sessioni di negoziazione successive alle regolari sessioni di negoziazione.

(xvii) **Eventi Straordinari:**

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del Prestito Obbligazionario, uno Sponsor dell'Indice cessi ovvero sospenda per un qualsiasi motivo di calcolare e pubblicare il relativo Indice, e questo venga ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dallo Sponsor dell'Indice, ma ritenuto dall'Agente di Calcolo fonte attendibile a tale fine, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nelle presenti Condizioni Definitive, a tale Indice quale calcolato e pubblicato da tale diverso soggetto, ed il termine “Sponsor” o “Sponsor dell'Indice” s'intenderà per ciò stesso riferito, a partire dalla

relativa data di sostituzione, a tale diverso soggetto.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del Prestito Obbligazionario, un Indice venga ad essere sostituito da un diverso indice che tuttavia, a giudizio dell'Agente di Calcolo, sia determinato utilizzando una formula simile ovvero un metodo di calcolo simile ovvero comunque criteri simili a quelli utilizzati con riferimento al relativo Indice, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nelle presenti Condizioni Definitive, a tale nuovo indice, ed il termine "Indice" s'intenderà per ciò stesso riferito, a partire dalla relativa data di sostituzione, a tale diverso indice.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del Prestito Obbligazionario, uno Sponsor dell'Indice annunci di voler effettuare una significativa modifica nella formula o nel metodo utilizzato per il calcolo del relativo Indice o comunque modifichi significativamente il relativo Indice ovvero cessi in via definitiva di calcolare e pubblicare il relativo Indice senza che questo venga sostituito da un indice simile ovvero senza che il suo calcolo e pubblicazione siano assunti da un altro soggetto diverso dallo Sponsor dell'Indice ma ritenuto dall'Agente di Calcolo fonte attendibile a tale fine ovvero ancora (con riferimento ad un Indice diverso dal Dow Jones EURO STOXX 50®) ad una Data di Rilevazione (sia essa Iniziale che Finale) ometta di calcolare e/o pubblicare il valore del relativo Indice, l'Agente di Calcolo avrà facoltà di utilizzare, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, ai fini di tutto quanto previsto nelle presenti Condizioni Definitive, in luogo del livello ufficiale di chiusura del relativo Indice come determinato e pubblicato dal relativo Sponsor dell'Indice, il livello di chiusura del relativo Indice quale determinato e calcolato dall'Agente di Calcolo utilizzando la formula ovvero i metodi di calcolo di tale Indice quali vigenti prima della sua modifica o della sua cessazione, nonché la composizione di tale Indice quale vigente prima della modifica (ovviamente con esclusione di quei titoli la cui negoziazione sia cessata). Ove l'Agente di Calcolo eserciti tale facoltà, ogni riferimento a tale Indice s'intenderà per ciò stesso riferito a partire dalla relativa data di modifica all'Indice quale determinato e calcolato dall'Agente di Calcolo ed ogni riferimento al relativo Sponsor dell'Indice s'intenderà per ciò stesso riferito all'Agente di Calcolo. Si specifica che ai fini di tutto quanto sopra non costituiranno significative

modifiche di un Indice quelle che siano previste in occasione di modifiche nella sua composizione ovvero le modifiche relative alla capitalizzazione dei titoli che compongono tale Indice o comunque in occasione di eventi simili.

L'eventuale verificarsi di un evento straordinario relativo ad un Indice, come sopra specificato, nonché le determinazioni adottate dall'Agente di Calcolo verranno tempestivamente rese note dall'Emittente agli obbligazionisti.

- 15. Cedole Fisse:** Le Obbligazioni corrisponderanno 5 Cedole Fisse.
- Ciascuna Cedola Fissa è pari al seguente importo lordo: Euro 20,00 (venti) per ciascuna Obbligazione del Valore Nominale Unitario di Euro 1.000.
- (i) **Date di Pagamento Interessi Fissi:** 30 ottobre 2010 per la prima Cedola Fissa, 30 ottobre 2011 per la seconda Cedola Fissa, 30 ottobre 2012 per la terza Cedola Fissa, 30 ottobre 2013 per la quarta Cedola Fissa e 30 ottobre 2014 per la quinta Cedola Fissa
- (ii) **Tasso di Interesse Fisso:** 2,00% p.a.
- (iii) **Convenzione di Calcolo Interessi Fissi:** Actual/Actual (ICMA) (i.e. giorni effettivi di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi divisi per il numero di giorni effettivi nel relativo Periodo di Interessi)
- 16. Calendario Giorni Lavorativi Bancari:** Giorno lavorativo (diverso dal sabato e dalla domenica) secondo il calendario TARGET.
- 17. Agente di Calcolo:** Banca IMI S.p.A.
- L'Emittente anche quale Agente di Calcolo non fornisce alcuna garanzia per i valori degli Indici come pubblicati e non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni del relativo Sponsor dell'Indice o dei livelli rilevati di un Indice ovvero per eventuali interruzioni nella pubblicazione di un Indice.
- 18. Status delle Obbligazioni:** Obbligazioni non subordinate
- 19. Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni:** Le Obbligazioni sono al portatore ed emesse in forma dematerializzata. Alla data d'emissione le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 (come successivamente modificato ed integrato)
- 20. Anagrafica delle Obbligazioni:** Il Codice ISIN delle Obbligazioni è IT0004532195

- 21. Rating delle Obbligazioni:** Non previsto
- 22. Regime fiscale delle Obbligazioni:** Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.
- Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni applicabile alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive a certe categorie di investitori residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori").*
- Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.*
- Tassazione degli interessi: gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni (ivi compresa la differenza fra prezzo di rimborso e prezzo di emissione) (di seguito complessivamente denominati gli "Interessi") percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'art. 44 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (il "TUIR"), e sono sottoposti (salvo che sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del Risparmio Gestito) ai sensi del Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (il "Decreto n. 239") a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.
- Tassazione delle plusvalenze: ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (il "Decreto 461") un'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% è applicabile sulle plusvalenze conseguite tramite la vendita, il trasferimento o il rimborso delle Obbligazioni, da persone fisiche che fiscalmente risiedono in Italia e detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale. I predetti contribuenti possono scegliere la modalità di tassazione tra tre diversi regimi: "della dichiarazione", "amministrato" e "del risparmio gestito".
- 23. Quotidiano/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico:** Le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate in conformità all'art. 15 del Regolamento sul quotidiano "MF" od "Il Sole 24 Ore".
- Gli eventuali avvisi per il pubblico durante il Periodo di Offerta saranno pubblicati sui rispettivi siti web dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento.

- 24 Tecniche per la correzione di pubblicazioni erronee** Qualora nella durata delle Obbligazioni, un qualsiasi livello di chiusura di un Indice rilevato ad una Data di Rilevazione dall'Agente di Calcolo ed utilizzato quale livello di chiusura ai fini della determinazione della Cedola Variabile venga ad essere successivamente corretto dal relativo Sponsor dell'Indice, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per il calcolo della Cedola Variabile, alla rilevazione quale corretta, e tale rilevazione corretta costituirà il livello di chiusura del relativo Indice per la relativa Data di Rilevazione per le finalità delle presenti Condizioni Definitive, purché tale rilevazione corretta sia tempestivamente pubblicata.

Per le finalità che precedono, una rilevazione corretta sarà considerata come pubblicata tempestivamente qualora il periodo di tempo intercorrente fra l'originaria errata pubblicazione e la successiva pubblicazione corretta risulti non superiore al normale ciclo di liquidazione e regolamento delle operazioni sulle azioni che compongono il relativo Indice eseguite sulla relativa Borsa e comunque sia pubblicata non oltre la Data Limite.

3. INFORMAZIONI SULL'OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI

- 1. Condizioni alle quali la Singola Offerta è subordinata:** L'offerta delle Obbligazioni non è subordinata ad alcuna condizione.
- 2. Importo nominale complessivo offerto in sottoscrizione e numero massimo delle Obbligazioni offerte:** L'importo nominale complessivo massimo offerto del Prestito è pari a Euro 30.000.000, per un totale di massime n. 30.000 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale Unitario pari ad Euro 1.000.

L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'importo nominale massimo del Prestito offerto in sottoscrizione e quindi il numero massimo delle Obbligazioni oggetto d'offerta, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa. L'importo nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente secondo le modalità indicate nella Nota Informativa.

- 3. Periodo d'Offerta:** Dalle ore 10:00 del 24 settembre 2009 alle ore 15:00 del 20 ottobre 2009.

L'Emittente potrà prorogare il Periodo di Offerta, così come provvedere alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta, secondo le modalità indicate nella Nota

Informativa.

L'Emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'ammontare nominale complessivo di Euro 28.000.000, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa.

4. Revoca e Ritiro dell'Offerta: L'Emittente potrà revocare ovvero ritirare la Singola Offerta secondo le modalità indicate nella Nota Informativa.

5. Procedure di adesione – Collocamento fuori sede ed online: Le procedure di adesione sono indicate nella Nota Informativa.

Le domande di adesione sono revocabili mediante comunicazione di revoca effettuata entro la scadenza del Periodo d'Offerta (come anticipatamente chiuso), fermo in ogni caso restando quanto previsto dalla legge nell'ipotesi di offerta fuori sede.

E' previsto un collocamento fuori sede delle Obbligazioni. Non è previsto un collocamento online delle Obbligazioni.

Relativamente alle adesioni fuori sede, si applica il disposto dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.

La data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta fuori sede è il 20 ottobre 2009.

E' prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple.

6. Lotto Minimo: Le Obbligazioni possono essere sottoscritte (i) in un lotto minimo di n. 3 Obbligazioni (il "**Lotto Minimo**") per un importo nominale complessivo di Euro 3.000 o (ii) in un numero intero di Obbligazioni superiore al Lotto Minimo e che sia multiplo di 1.

7. Pagamento e consegna delle Obbligazioni: Il pagamento integrale del prezzo d'offerta delle Obbligazioni assegnate dovrà essere effettuato dal sottoscrittore alla Data di Emissione presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione.

Contestualmente al pagamento del prezzo d'offerta per le Obbligazioni assegnate, queste saranno messe a

disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli.

- 8. Destinatari della Singola Offerta:** Non possono aderire all'offerta gli Investitori Qualificati, come definiti nella Nota Informativa.
- 9. Criteri di riparto:** Nel caso le adesioni validamente pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'ammontare complessivo del Prestito, quale eventualmente incrementato dall'Emittente, il Responsabile del Collocamento provvederà al riparto ed assegnazione dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito secondo il criterio cronologico, e cioè le richieste di adesione saranno soddisfatte secondo il loro ordine cronologico di presentazione, a partire dalle richieste di adesione per prime presentate, sino a raggiungimento dell'ammontare complessivo del Prestito.
- 10. Prezzo d'offerta:** 100% del Valore Nominale Unitario, e quindi Euro 1.000 per ogni Obbligazione di Euro 1.000 Valore Nominale Unitario.
- 11. Data per il pagamento del prezzo d'offerta:** La Data di Emissione
- 12. Collocatori/Collocatori Garanti:** Banca Mediolanum con sede legale in Palazzo Meucci - Via F. Sforza, 20080 Basiglio - Milano 3.
- 13. Commissioni di collocamento a favore dei Collocatori:** La commissione di collocamento è determinata in misura pari al 7,40% del valore nominale delle Obbligazioni inizialmente collocate sino ad un valore nominale complessivo di Euro 5 milioni (l' "Importo Iniziale"). Nell'ipotesi in cui il valore nominale complessivo delle Obbligazioni collocate ed assegnate al termine del Periodo di Offerta risultasse superiore all'Importo Iniziale, la commissione di collocamento da corrispondersi dall'Emittente al Collocatore sarà determinata, in base alle prevalenti condizioni di mercato, in un intervallo ricompreso tra il 6,50% e l'8,00% del valore nominale complessivo delle Obbligazioni collocate ed assegnate.
- 14. Responsabile del Collocamento:** Banca Mediolanum con sede legale in Palazzo Meucci - Via F. Sforza. 20080 Basiglio - Milano 3.
- 15. Commissioni a favore del Responsabile del Collocamento:** Non è prevista una commissione ulteriore a quella di collocamento, spettante al Responsabile del Collocamento in quanto Collocatore.

- 16. Accordi di collocamento/garanzia:** E' prevista la stipula di un accordo di collocamento fra Emittente e Responsabile del Collocamento entro la data d'inizio dell'Offerta.
- 17. Importo dei proventi netti:** Sino ad un massimo di approssimativamente Euro 27.780.000 (assumendo che le Obbligazioni siano collocate ed assegnate per l'intero importo offerto e che le commissioni di collocamento corrisposte siano pari al 7,40% del complessivo valore nominale delle Obbligazioni collocate ed assegnate).

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E SUI SOGGETTI CHE SI SONO ASSUNTI IL FERMO IMPEGNO DI AGIRE QUALI INTERMEDIARI PER LE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana (MOT) con provvedimento n. 5999 del 25 agosto 2008, successivamente confermato con provvedimento n. 6070 del 27 ottobre 2008.

Non è correntemente prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di alcuna borsa delle Obbligazioni rappresentanti il Prestito.

L'Emittente si riserva tuttavia, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

L'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore.

5. AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE

L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con delibera del competente organo dell'Emittente in data 27 agosto 2009.

6. INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL'EMISSIONE

Nessuna informazione sarà fornita dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, all'andamento delle attività finanziarie sottostanti le Obbligazioni ovvero al valore della componente derivativa implicita delle Obbligazioni o comunque al valore di mercato corrente delle Obbligazioni, salve le informazioni obbligatorie di cui al Regolamento.

7. METODO DI VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI - SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

A. Componente derivativa implicita

La componente derivativa delle Obbligazioni è rappresentata da un'opzione call europea con un payoff massimo del 18% sull'andamento di un Paniere di Riferimento composto da 3 indici azionari (l'indice Dow Jones EURO STOXX 50®, l'indice Nikkei 225®, l'indice S&P 500 Composite Index®) non equipesati (i pesi degli Indici non sono uguali, ma sono, per l'indice Dow Jones EURO STOXX 50® il 30%, per l'Indice Nikkei 225® il 12%, per l'Indice S&P 500® il 58%).

Tale componente è implicitamente acquistata dal sottoscrittore attraverso la sottoscrizione delle Obbligazioni, in quanto implicita nelle Obbligazioni.

Il suo valore calcolato in data 18 settembre 2009, secondo la metodologia Montecarlo - utilizzando un tasso swap del 3,185% ed una volatilità media del Paniere di Riferimento del 26,80% (tale percentuale costituisce media aritmetica dei seguenti valori 27,10% 29,03% e 26,20%) - è pari a 6,5545% (in termini percentuali sul Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni).

B. Componente obbligazionaria

La componente obbligazionaria presente nelle Obbligazioni è rappresentata da un titolo obbligazionario scadenza simile alle obbligazioni, che paga cedole del 2,00% al 30 ottobre 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, e che rimborsa il 100% del valore nominale alla scadenza

Il valore di tale componente obbligazionaria calcolato in data 18 settembre 2009, utilizzando un tasso swap pari a 3,185%, è pari a 86,0455% (in termini percentuali sul Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni).

Sulla base del valore della componente derivativa implicita, della componente obbligazionaria pura ed assumendo commissioni di collocamento riconosciute al Collocatore nella misura del 7,40%, il prezzo d'emissione delle Obbligazioni risulta così scomposto (in termini percentuali sul valore nominale unitario delle Obbligazioni, che è di Euro 1.000):

Componente derivativa implicita

6,5545%

Componente obbligazionaria pura	86,0455%
Commissione di collocamento	7,40%
Prezzo d'emissione:	100%

8. RENDIMENTO EFFETTIVO DELLE OBBLIGAZIONI ED ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI

Il rendimento minimo garantito delle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione annua composta, è pari all'1,4644% (1,2792% al netto dell'effetto fiscale¹).

Il possibile rendimento massimo delle Obbligazioni (rendimento massimo in dipendenza della presenza del Tasso Massimo), calcolato in regime di capitalizzazione annua composta, è pari al 3,8159% (3,3616% al netto dell'effetto fiscale²).

Si riporta di seguito un'esemplificazione dei rendimenti di un'Obbligazione del Valore Nominale Unitario, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale³, evidenziando i seguenti scenari: (i) negativo, (ii) intermedio, (iii) positivo.

I° SCENARIO - IPOTESI NEGATIVA PER IL SOTTOSCRITTORE

Ipotizzando un deprezzamento del Paniere di Riferimento, in quanto il Valore di Riferimento del Paniere di Riferimento alla Data di Rilevazione Finale risulti inferiore al Valore di Riferimento alla Data di Rilevazione Iniziale, ed in quanto non è previsto alcun Tasso Minimo (i.e. il Tasso Minimo è pari a zero) della Cedola Variabile, non verrebbe corrisposta alcuna Cedola Variabile.

Il rendimento lordo a scadenza dell'Obbligazione sarebbe quindi pari all'1,4644% annuo (1,2792% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%).

II° SCENARIO - IPOTESI INTERMEDIA PER IL SOTTOSCRITTORE

Ipotizzando che il Paniere di Riferimento si sia apprezzato, sulla base del Valore di Riferimento del Paniere alla Data di Rilevazione Finale rispetto al Valore di Riferimento alla Data di Rilevazione Iniziale, del 21% ed in quanto il Fattore di Partecipazione è pari al 45%, verrebbe corrisposta una Cedola Variabile pari al 9,45% del Valore Nominale Unitario.

Il rendimento lordo a scadenza dell'Obbligazione sarebbe quindi pari al 2,7395% annuo (2,4043% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%).

III° SCENARIO – IPOTESI POSITIVA PER IL SOTTOSCRITTORE

Ipotizzando che il Paniere di Riferimento si sia apprezzato, sulla base del Valore di Riferimento del Paniere di Riferimento alla Data di Rilevazione Finale rispetto al Valore di Riferimento alla

¹ Si considera l'aliquota fiscale del 12,50%, vigente alla Data d'Emissione.

² Si considera l'aliquota fiscale del 12,50%, vigente alla Data d'Emissione.

³ Si considera l'aliquota fiscale del 12,50%, vigente alla Data d'Emissione.

Data di Rilevazione Iniziale, del 45% ed in quanto il Fattore di Partecipazione è pari al 45% e tale apprezzamento è superiore al Tasso Massimo del 18%, verrebbe corrisposta una Cedola Variabile pari al Tasso Massimo e quindi al 18% del Valore Nominale Unitario.

Il rendimento lordo a scadenza dell'Obbligazione sarebbe quindi pari al 3,8159% annuo (3,3616% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%).

9. COMPARAZIONE CON TITOLI A BASSO RISCHIO EMITTENTE E NON STRUTTURATI DI SIMILARE DURATA

Si rappresenta di seguito un confronto fra le ipotesi formulate nel precedente paragrafo 8 in merito al rendimento effettivo annuo minimo garantito delle Obbligazioni, ed il rendimento di un BTP con vita residua similare e pari scadenza (BTP con scadenza 1 agosto 2016), sia al lordo che al netto dell'effetto fiscale⁴. Si precisa che i rendimenti del BTP sono calcolati sulla base dei prezzi prevalenti di mercato del BTP alla data del 21 settembre 2009 come rilevati da pagina Bloomberg, mentre i rendimenti delle Obbligazioni sono calcolati sulla base del prezzo d'emissione, del prezzo di rimborso, della Cedola Variabile e delle Cedole Fisse.

	BTP 3,75% IT0004019581	BANCA IMI CALL SPREAD 2009-2016 SERIE BANCA MEDIOLANUM
		IPOTESI NEGATIVA
Scadenza	1 AGOSTO 2016	30 SETTEMBRE 2016
Rendimento effettivo annuo lordo	3,319%	1,4644%
Rendimento effettivo annuo netto	2,857%	1,2792%


10. SIMULAZIONE RETROSPETTIVA


Si riporta a mero titolo esemplificativo una simulazione retrospettiva che esemplifica il rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base della *performance* storica del Paniere di Riferimento ipotizzando che le Obbligazioni siano già scadute e assumendo che siano state emesse in una data precedente la scadenza di un numero di anni pari alla durata effettiva delle Obbligazioni.

⁴ Si considera l'aliquota fiscale del 12,50%, vigente alla Data d'Emissione.

	OBBLIGAZIONE "BANCA IMI"
Data di Emissione	4 settembre 2002
Data di Scadenza	4 agosto 2009
Rendimento effettivo annuo (lordo)	2,1708%
Rendimento effettivo annuo (netto)	1,9013%

Si avverte sin da ora l'investitore che l'andamento storico dei valori di riferimento utilizzati per la comparazione non è necessariamente indicativo del futuro andamento degli stessi. La simulazione retrospettiva sopraindicata ha, pertanto, un valore meramente esemplificativo e non deve essere considerata come una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento.





(Fonte: Bloomberg)

Si avverte l'investitore che l'andamento storico dei Sottostanti utilizzati per la simulazione non è necessariamente indicativo del futuro andamento degli stessi. L'andamento storico deve, pertanto, essere inteso come meramente esemplificativo e non dovrà essere considerato come una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

BANCA IMI S.P.A.

AVVERTENZE ED ESONERO DA RESPONSABILITA' QUANTO ALL'UTILIZZO DEGLI INDICI

I. AVVERTENZE ED ESONERO DA RESPONSABILITA' QUANTO ALL'UTILIZZO DELL' INDICE Dow Jones EURO STOXX 50®

STOXX e Dow Jones non hanno alcuna altra relazione con l'Emittente, eccetto i rapporti relativi alla concessione della licenza d'uso del marchio EURO STOXX 50® in relazione alle Obbligazioni.

Di conseguenza, STOXX e Dow Jones NON:

- sponsorizzano, garantiscono, vendono o promuovono le Obbligazioni;
- raccomandano l'investimento nelle Obbligazioni o in altri strumenti finanziari;
- hanno alcuna responsabilità per l'assunzione di qualsiasi decisione riguardo la durata, l'importo ed il prezzo delle Obbligazioni;
- hanno alcuna responsabilità riguardo l'amministrazione ed il *marketing* delle Obbligazioni;
- hanno interesse riguardo alle Obbligazioni o agli interessi dei Portatori in relazione alla determinazione, composizione o calcolo dell'Indice, né hanno alcun obbligo a provvedervi.

Pertanto, STOXX e Dow Jones non avranno alcuna responsabilità in relazione alle Obbligazioni.

- **STOXX e Dow Jones non rilasciano, implicitamente o esplicitamente, alcuna garanzia riguardo alle Obbligazioni e non garantiscono, tra l'altro, quanto segue:**
 - **le *performances* delle Obbligazioni attese dai Portatori o da qualsiasi altra persona in relazione all'utilizzo dell'Indice ed i dati inclusi nell'Indice;**
 - **l'accuratezza o completezza dell'Indice e dei suoi dati;**
 - **la trasferibilità e l'adeguatezza per un fine o uso particolare dell'Indice e dei suoi dati;**
- **STOXX e Dow Jones non avranno alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni nella rilevazione dell'Indice e dei suoi dati.**
- **In nessun caso STOXX e Dow Jones avranno responsabilità riguardo a mancati profitti, risarcimenti, danni o perdite indirette, speciali e consequenziali, anche nell'ipotesi in cui STOXX o Dow Jones fossero consapevoli che tali circostanze potrebbero verificarsi.**

Il contratto di licenza tra l'Emittente e STOXX è stato stipulato esclusivamente a beneficio dei medesimi contraenti e non avrà effetto alcuno a favore dei Portatori o di terzi.

II. AVVERTENZE ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ QUANTO ALL'UTILIZZO DELL' INDICE Nikkei 225®

IL NIKKEI 225 ("INDEX") È UN MARCHIO DEPOSITATO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLA NIHON KEIZAI SHIMBUN, INC. ("INDEX SPONSOR" O SPONSOR). "NIKKEI", "NIKKEI STOCK AVERAGE", E "NIKKEI 225" SONO MARCHI REGISTRATI DELL'INDEX SPONSOR. L'INDEX SPONSOR SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE, INCLUSO I DIRITTI D'AUTORE SULL'INDICE.

I TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO "BANCA IMI CALL SPREAD 2009-2016 SERIE BANCA MEDIOLANUM" NON SONO IN ALCUN MODO SPONSORIZZATI, APPROVATI, VENDUTI O PROMOSSI DALL'INDEX SPONSOR. L'INDEX SPONSOR NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, CIRCA I RISULTATI OTTENUTI DALL'USO DELL'INDICE O DEGLI ELEMENTI AI QUALI DETTO INDICE FA RIFERIMENTO. L'INDICE È COMPILATO E CALCOLATO ESCLUSIVAMENTE DALL'INDEX SPONSOR.

TUTTAVIA, L'INDEX SPONSOR NON SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE PER EVENTUALI ERRORI NELLA FORMAZIONE DELL'INDICE E NÉ L'INDEX SPONSOR AVRÀ ALCUN OBBLIGO DI AVVISARE CHIUNQUE DI TALI ERRORI.

INOLTRE, L'INDEX SPONSOR NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA RIGUARDO MODIFICHE O CAMBIAMENTI SUI METODI UTILIZZATI PER CALCOLARE L'INDICE E NON È OBBLIGATO A CONTINUARE IL CALCOLO, LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'INDICE STESSO.

III. AVVERTENZE ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ QUANTO ALL'UTILIZZO DELL' INDICE S&P 500®

I TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «BANCA IMI CALL SPREAD 2009-2016 SERIE BANCA MEDIOLANUM» NON SONO SPONSORIZZATI, APPROVATI, VENDUTI O PROMOSSI DA STANDARD & POOR'S, UNA DIVISIONE DI MCGRAW-HILL, INC. ("S&P"). S&P NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, AGLI OBBLIGAZIONISTI O A QUALUNQUE MEMBRO DEL PUBBLICO CIRCA IL FATTO SE SIA CONSIGLIABILE INVESTIRE IN VALORI MOBILIARI IN GENERALE, O NEI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «BANCA IMI CALL SPREAD 2009-2016 SERIE BANCA MEDIOLANUM» IN PARTICOLARE CIRCA LA CAPACITÀ DELL'INDICE S&P 500 DI SEGUIRE L'ANDAMENTO GENERALE DEL MERCATO AZIONARIO.

BANCA IMI UTILIZZA I RATING ATTRIBUITI DA S&P. AD ECCEZIONE DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL RATING L'UNICO RAPPORTO DI S&P CON BANCA IMI È QUELLO DERIVANTE DALL'UTILIZZO DEL RELATIVO INDICE

S&P 500. L'INDICE S&P 500 È DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA S&P (SPONSOR) SENZA TENERE IN ALCUN CONTO BANCA IMI O GLI OBBLIGAZIONISTI. S&P NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONTO LE ESIGENZE DI BANCA IMI O DEGLI OBBLIGAZIONISTI NELLA DETERMINAZIONE, COMPOSIZIONE O NEL CALCOLO DELL'INDICE S&P 500.

S&P NON È RESPONSABILE E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI TEMPI, DEI PREZZI, O DELLE QUANTITÀ DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «BANCA IMI CALL SPREAD 2009-2016 SERIE BANCA MEDIOLANUM» DA COLLOCARE O NELLA DETERMINAZIONE O NEL CALCOLO DELLA FORMULA CON LA QUALE I TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «BANCA IMI CALL SPREAD 2009-2016 SERIE BANCA MEDIOLANUM» POSSONO ESSERE CONVERTITI IN DANARO. S&P NON HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, AL MARKETING O ALLA COMPRAVENDITA SUL MERCATO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «BANCA IMI CALL SPREAD 2009-2016 SERIE BANCA MEDIOLANUM».

S&P NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL'INDICE S&P 500 O DI QUALSIASI DATO RELATIVO ALLO STESSO, E NON SARA' RESPONSABILE PER ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI RELATIVE ALLO STESSO.

S&P NON EFFETTUA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI CHE POTRANNO OTTENERE BANCA IMI GLI OBBLIGAZIONISTI, O QUALUNQUE ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA DALL'USO DELL'INDICE S&P 500 O DI QUALSIASI DATO COMPRESO NELLO STESSO. S&P NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, RELATIVAMENTE ALLA COMMERCIALIZZABILITÀ O ALL'IDONEITÀ PER FINALITÀ O UTILIZZI SPECIFICI DELL'INDICE S&P 500 O DI QUALSIASI DATO RELATIVO ALLO STESSO. FATTO SALVO QUANTO PRECEDE, S&P NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE A DANNI SPECIALI, DIRETTI O INDIRETTI, PUNITIVI, COMPRESSE LE PERDITE DI PROFITTO ANCHE QUALORA SIA STATA AVVERTITA DELL'EVENTUALITÀ DI TALI DANNI.

REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DEL PROGRAMMA “BANCA IMI OBBLIGAZIONI CON OPZIONE CALL EUROPEA O ASIATICA”

Articolo 1 - Natura, Valore Nominale Unitario e Valuta delle Obbligazioni

Le obbligazioni oggetto della presente emissione (rispettivamente le "Obbligazioni" ed il "Prestito Obbligazionario" od in breve il "Prestito") sono rappresentate da obbligazioni con opzione call europea o asiatica (come indicato nelle Condizioni Definitive) emesse da Banca IMI S.p.A. ("**Banca IMI**" ovvero l'"**Emittente**").

La denominazione del Prestito, l'importo nominale massimo offerto del Prestito, il numero massimo di Obbligazioni offerte in cui il Prestito è suddiviso, il valore nominale unitario (il "**Valore Nominale Unitario**") delle Obbligazioni (che non può essere inferiore ad Euro 1.000 ovvero, laddove le Obbligazioni siano espresse in una valuta diversa dall'Euro, al controvalore di Euro 1.000, calcolato al tasso di cambio indicato nelle Condizioni Definitive), nonché il codice ISIN delle Obbligazioni, sono specificati nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro specificata nelle Condizioni Definitive, purché si tratti di valuta avente corso legale in uno Stato OCSE, liberamente trasferibile e convertibile contro Euro (la "**Valuta di Denominazione**").

L'Emittente potrà aumentare l'importo nominale massimo offerto del Prestito quale indicato nelle Condizioni Definitive e quindi il numero massimo di Obbligazioni offerte, dandone comunicazione al pubblico ed alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente ovvero su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

L'importo nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente ovvero su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Per "**Condizioni Definitive**" s'intende il documento contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi all'emissione ed offerta delle Obbligazioni, redatto ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, del Regolamento 2004/809/CE e del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Regime di Circolazione

Le Obbligazioni sono emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e del provvedimento congiunto CONSOB e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente

modificati ed integrati). Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli ed i titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e all'art. 31, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3 - Status delle Obbligazioni

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei possessori delle Obbligazioni verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari dell'Emittente.

Articolo 4 - Data di Emissione e Godimento

Le Obbligazioni sono emesse alla data indicata quale data di emissione nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Emissione**").

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (espliciti od impliciti) (la "**Data di Godimento**") è parimenti indicata nelle Condizioni Definitive.

Articolo 5 - Prezzo di Emissione

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo unitario (il "**Prezzo di Emissione**") indicato nelle Condizioni Definitive, quale percentuale del loro Valore Nominale Unitario.

Ove la Data di Emissione sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo d'Emissione, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi (impliciti od espliciti) lordi maturati sulle Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l' "**Importo dei Dietimi**").

L'Importo dei Dietimi è indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 6 - Durata e Scadenza delle Obbligazioni

Le Obbligazioni hanno la durata indicata nelle Condizioni Definitive e saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data indicata quale data di scadenza nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Scadenza**" ovvero la "**Data di Rimborso**"), salva l'ipotesi di riacquisto e cancellazione da parte dell'Emittente.

Articolo 7 - Interessi

L'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni una o più cedole variabili (le "**Cedole Variabili**" e ciascuna una "**Cedola Variabile**"), come di seguito specificato.

Laddove così indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente corrisponderà inoltre ai portatori delle Obbligazioni in aggiunta alla(e) Cedola(e) Variabile(i), una o più cedole fisse (le “**Cedole Fisse**” e ciascuna una “**Cedola Fissa**” e congiuntamente con le Cedole Variabili, le “**Cedole**” e ciascuna una “**Cedola**”), come di seguito specificato.

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle Condizioni Definitive.

Cedola(e) Variabile(i)

Ciascuna Cedola Variabile sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Variabile quale indicata nelle Condizioni Definitive (la “**Data di Pagamento Interessi Variabili**” e tali date di pagamento collettivamente le “**Date di Pagamento Interessi Variabili**”). Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi Variabili.

L'importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni taxa od imposta di cui al successivo art. 13, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il minor tasso percentuale fra

(b1) il tasso percentuale indicato come tasso d'interesse massimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive; e

(b2) il maggiore fra (x) il tasso percentuale indicato come tasso d'interesse minimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive e (y) l'apprezzamento puntuale (nel caso di Obbligazioni con Opzione Call Europea) ovvero l'apprezzamento medio (nel caso di Obbligazioni con Opzione Call Asiatica) (tale apprezzamento in ogni caso espresso in termini percentuali) del Paniere di Riferimento moltiplicato per il fattore di partecipazione indicato nelle Condizioni Definitive ed aumentato ovvero diminuito (come indicato nelle Condizioni Definitive) di un tasso percentuale indicato nelle Condizioni Definitive.

In dipendenza dell'andamento dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento e del tasso indicato quale Tasso Minimo nelle Condizioni Definitive, le Cedole Variabili potranno anche essere pari a zero.

Segnatamente in formule, ciascuna Cedola Variabile sarà determinata per ciascuna Obbligazione secondo la seguente formula (la “**Formula di**

Calcolo”):

$C = VN * \min \{ \text{Tasso Massimo}; \max [\text{Tasso Minimo}; FP * \max (0; \text{Performance Paniere}) +/- \text{Spread}] \}$

Laddove:

“C” sta ad indicare, con riferimento ad una Data di Pagamento Interessi Variabili, l’importo della Cedola Variabile pagabile a tale data, al lordo di ogni tassa od imposta di cui al successivo art. 13, arrotondato per eccesso al centesimo di Euro.

“VN” sta ad indicare il Valore Nominale Unitario, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"Tasso Massimo" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale indicato come tasso d’interesse massimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive. Ai sensi della Formula di Calcolo, tale tasso percentuale costituisce per il relativo Periodo di Interessi Variabili il massimo tasso d’interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicchè, anche nell’ipotesi in cui l’apprezzamento (puntuale o medio) del Paniere di Riferimento sia tale da determinare, ai sensi della Formula di Calcolo, un tasso superiore al Tasso Massimo, le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d’interessi ad un tasso pari e non superiore al Tasso Massimo.

Tale tasso d’interesse è, come specificato nelle Condizioni Definitive, (i) un tasso d’interesse fisso, ovvero (ii) un tasso d’interesse variabile a breve, medio o lungo termine (quale il rendimento dei BOT, l’EURIBOR, il LIBOR, il RENDISTATO, il tasso swap (come definito al successivo articolo del presente Regolamento), in ogni caso relativo alla durata specificata nelle Condizioni Definitive e determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) eventualmente aumentato o diminuito del margine indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero (iii) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore (determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) di un Sottostante o di un paniere di Sottostanti (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati all’articolo 8 del presente Regolamento, ovvero (iv) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) all’apprezzamento (*performance* calcolata come un’opzione call europea) (determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) di un Sottostante o di un paniere di Sottostanti (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati all’articolo 8 del presente Regolamento, ovvero (v) un tasso pari ad infinito. Ove il Tasso Massimo sia posto pari ad infinito, non esiste in realtà un limite massimo al possibile tasso d’interesse variabile per il relativo Periodo di Interessi Variabili, essendo appunto tale limite

posto pari ad infinito.

Per chiarezza, si specifica che il Tasso Massimo potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica altresì che il Sottostante od i Sottostanti al cui valore od al cui apprezzamento potrà essere correlato il Tasso Massimo non coincideranno necessariamente con il Sottostante od i Sottostanti cui è correlata la Performance Paniere.

“Tasso Minimo” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale indicato come tasso d’interesse minimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive. Ai sensi della Formula di Calcolo, tale tasso percentuale costituisce per il relativo Periodo di Interessi Variabili il minimo tasso d’interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicchè, anche nell’ipotesi in cui l’apprezzamento (puntuale o medio) del Paniere di Riferimento sia tale da determinare, ai sensi della Formula di Calcolo, un tasso inferiore al Tasso Minimo, le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d’interessi ad un tasso pari e non inferiore al Tasso Minimo.

Tale tasso d’interesse è, come specificato nelle Condizioni Definitive, (i) un tasso d’interesse fisso, ovvero (ii) un tasso d’interesse variabile a breve, medio o lungo termine (quale il rendimento dei BOT, l’EURIBOR, il LIBOR, il RENDISTATO, il tasso swap (come definito al successivo articolo del presente Regolamento), in ogni caso relativo alla durata specificata nelle Condizioni Definitive e determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) eventualmente aumentato o diminuito del margine indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero (iii) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore (determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) di un Sottostante o di un paniere di Sottostanti (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati all’articolo 8 del presente Regolamento, ovvero (iv) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) all’apprezzamento (*performance* calcolata come un’opzione call europea) (determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) di un Sottostante o di un paniere di Sottostanti (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati all’articolo 8 del presente Regolamento, ovvero (v) un tasso nullo (cioè pari a zero). Ove il Tasso Minimo sia posto pari a zero, la Cedola Variabile per il relativo Periodo di Interessi Variabili potrà anche essere pari a zero.

Per chiarezza, si specifica che il Tasso Minimo potrà essere sia il

medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica altresì che il Sottostante od i Sottostanti al cui valore od al cui apprezzamento potrà essere correlato il Tasso Minimo non coincideranno necessariamente con il Sottostante od i Sottostanti cui è correlata la Performance Paniere.

"FP" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il fattore moltiplicatore utilizzato per il calcolo della partecipazione all'apprezzamento (puntuale o medio) del Paniere di Riferimento, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"Spread" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale da sommare o da sottrarre (come indicato nelle Condizioni Definitive) al massimo tra zero e il prodotto fra l'apprezzamento puntuale (nel caso di Obbligazioni con Opzione Call Europea) ovvero medio (nel caso di Obbligazioni con Opzione Call Asiatica) del Paniere di Riferimento ed il fattore moltiplicatore FP.

"Paniere di Riferimento" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il paniere composto dagli n Sottostanti indicati per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive.

"Performance Paniere" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, l'apprezzamento puntuale (nell'ipotesi di Obbligazione con Opzione Call Europea) ovvero l'apprezzamento medio (nell'ipotesi di Obbligazione con Opzione Call Asiatica) del Paniere di Riferimento (rispettivamente la **"Performance Paniere PF"** e la **"Performance Paniere MF"**). La Performance Paniere è calcolata come segue.

A. Obbligazione con Opzione Call Europea

Laddove le Obbligazioni siano indicate nelle Condizioni Definitive come Obbligazioni con Opzione Call Europea, l'apprezzamento del Paniere di Riferimento è inteso quale apprezzamento puntuale ed è calcolato come sommatoria degli apprezzamenti puntuali di ciascuno dei Sottostanti che compongono il Paniere di Riferimento, ciascun apprezzamento puntuale moltiplicato per il peso percentuale del relativo Sottostante all'interno del Paniere di Riferimento.

In formula:

$$\text{Performance Paniere PF} = \sum_{i=1}^n \text{PerformancePFSingola}_{(i)} * W_{(i)}$$

laddove:

"Performance PF Singola_(i)" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile ad un Paniere di Riferimento e ad un Sottostante

compreso in tale Paniere di Riferimento, l'apprezzamento puntuale di tale Sottostante sulla base della seguente formula:

$$\text{Performance PF Singola}_{(i)} = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Finale}} - \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}} \right)$$

2. Obbligazioni con Opzione Call Asiatica

Laddove le Obbligazioni siano indicate nelle Condizioni Definitive come Obbligazioni con Opzione Call Asiatica, l'apprezzamento del Paniere di Riferimento è inteso quale apprezzamento medio ed è calcolato come sommatoria degli apprezzamenti medi di ciascuno dei Sottostanti che compongono il Paniere di Riferimento, ciascun apprezzamento medio moltiplicato per il peso percentuale del relativo Sottostante all'interno del Paniere di Riferimento.

In formula:

$$\text{Performance Paniere MF} = \sum_{i=1}^n \text{Performance MF Singola}_{(i)} * W_{(i)}$$

laddove:

"**Performance MF Singola_(i)**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile ad un Paniere di Riferimento e ad un Sottostante compreso in tale Paniere di Riferimento, l'apprezzamento medio di tale Sottostante sulla base di una delle seguenti formule, come specificato nelle Condizioni Definitive:

$$\text{PerformanceMFSingola}_{(i)} = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaFinale}} - \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaIniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaIniziale}}} \right)$$

ovvero

$$\text{PerformanceMFSingola}_{(i)} = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaFinale}} - \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Iniziale}}} \right)$$

ovvero

$$\text{PerformanceMFSingola}_{(i)} = \left(\frac{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{Finale}} - \text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaIniziale}}}{\text{Sottostante}_{(i)}^{\text{MediaIniziale}}} \right)$$

Ai fini della Formula di Calcolo e più in generale del presente Regolamento, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"**Data di Rilevazione**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per

tale Cedola Variabile, a seconda dei casi, la Data di Rilevazione Iniziale, la Data di Rilevazione Finale, la Data di Rilevazione Intermedia Iniziale ovvero la Data di Rilevazione Intermedia Finale. Qualora una Data di Rilevazione coincida con un giorno non lavorativo, secondo il calendario indicato nelle Condizioni Definitive, ai fini della rilevazione del Valore di Riferimento di tale Sottostante, tale Data di Rilevazione s'intenderà spostata secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

"Data di Rilevazione Iniziale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, la data - specificata nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Iniziale di tale Sottostante.

"Data di Rilevazione Finale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, la data - specificata nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Finale di tale Sottostante.

"Data di Rilevazione Intermedia Finale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, la data ovvero ciascuna delle date - specificata/e nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Intermedio Finale di tale Sottostante.

"Data di Rilevazione Intermedia Iniziale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, la data ovvero ciascuna delle date - specificata/e nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Intermedio Iniziale di tale Sottostante.

"Fonte Informativa" sta ad indicare, con riferimento ad un Sottostante, la fonte informativa che provvede alla pubblicazione del Valore del Sottostante ed utilizzata dall'Agente di Calcolo per la rilevazione del Valore di Riferimento del Sottostante. Tale fonte informativa potrà, esemplificativamente, consistere in un information provider terzo (quali Bloomberg, Reuters, etc.), in un'autorità di controllo e/o vigilanza, in un'autorità di borsa o società di gestione di mercati o sistemi di negoziazione, in un terzo intermediario, nonchè nei soggetti titolari dei diritti di proprietà intellettuale od industriale o comunque di utilizzo o privativa del Sottostante (ivi compreso l'Emittente e/o l'Agente di Calcolo). Per ciascun Sottostante e Valore, la relativa Fonte Informativa è indicata nelle Condizioni Definitive.

"Periodo di Interessi Variabili" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento

Interessi (Fissi e/o Variabili) immediatamente antecedente a tale data (ovvero, in assenza, la Data d'Emissione) e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

"Periodo di Rilevazione" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, il periodo compreso tra la Data di Rilevazione Iniziale (inclusa) e la Data di Rilevazione Finale (esclusa) relativa a tale Sottostante.

"Sottostante" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Paniere di Riferimento, ciascuna attività finanziaria che compone il Paniere di Riferimento e l'andamento del cui Valore di Riferimento è rilevante ai fini del calcolo di tale Cedola Variabile ai sensi della Formula di Calcolo. Il Sottostante/i Sottostanti che compone/compongono il Paniere di Riferimento è/sono indicato/indicati nelle Condizioni Definitive tra le attività finanziarie descritte nel successivo Articolo 8.

"Sottostante_(i)^{Finale}" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, il Valore di Riferimento Finale di tale Sottostante.

"Sottostante_(i)^{Iniziale}" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, il Valore di Riferimento Iniziale di tale Sottostante.

"Sottostante_(i)^{MediaFinale}" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, la media aritmetica dei Valori di Riferimento Intermedi Finali e del Valore di Riferimento Finale di tale Sottostante.

"Sottostante_(i)^{MediaIniziale}" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, la media aritmetica dei Valori di Riferimento Intermedi Iniziali e del Valore di Riferimento Iniziale di tale Sottostante.

"Valore" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, il prezzo o livello – come specificato nelle Condizioni Definitive – di tale Sottostante.

"Valore di Riferimento" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, a seconda dei casi, il Valore di Riferimento Iniziale o il Valore di Riferimento Finale, il Valore di Riferimento Intermedio Iniziale o il Valore di Riferimento Intermedio Finale di tale Sottostante.

"Valore di Riferimento Iniziale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, il Valore di tale Sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Iniziale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"Valore di Riferimento Finale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile, il Valore di tale Sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Finale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"Valore di Riferimento Intermedio Finale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile e ad una Data di Rilevazione Intermedia Finale, il Valore di tale Sottostante rilevato a tale Data di Rilevazione Intermedia Finale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"Valore di Riferimento Intermedio Iniziale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile e ad un Sottostante compreso nel Paniere di Riferimento per tale Cedola Variabile e ad una Data di Rilevazione Intermedia Iniziale, il Valore di tale Sottostante rilevato a tale Data di Rilevazione Intermedia Iniziale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Cedola(e) Fissa(e)

Laddove sia indicato nelle Condizioni Definitive che le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a tasso fisso, l'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in aggiunta alla(e) Cedola(e) Variabile(i), una o più Cedole Fisse.

Ciascuna Cedola Fissa sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Fissa quale indicata nelle Condizioni Definitive (la **"Data di Pagamento Interessi Fissi"** e tali date di pagamento collettivamente le **"Date di Pagamento Interessi Fissi"**). Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può

coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi Fissi.

L'importo di ciascuna Cedola Fissa per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta di cui al successivo art. 13, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso indicato per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi indicata per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole Fisse non sia già determinato nelle Condizioni Definitive. .

Ai fini del presente Regolamento, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“Convenzione di Calcolo Interessi Fissi” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi indicata nelle Condizioni Definitive;

“Periodo di Interessi Fissi” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi (Fissi e/o Variabili) immediatamente antecedente a tale data (ovvero, in assenza, la Data d'Emissione) e la Data di Pagamento Interessi Fissi relativa a tale Cedola Fissa. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“Tasso di Interesse Fisso” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa ed il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d'interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 8 - Sottostanti

Per ciascuna Cedola Variabile, il Paniere di Riferimento ed il Sottostante ovvero i Sottostanti che compongono il Paniere di Riferimento ed il cui Valore di Riferimento è oggetto di osservazione nel relativo Periodo di Riferimento ai fini del calcolo di tale Cedola Variabile ai sensi della Formula di Calcolo, sono indicati nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che il Paniere di Riferimento potrà essere sia il medesimo per tutta la durata del relativo Prestito e quindi identico per tutte le Cedole Variabili che variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica altresì che laddove il Paniere di Riferimento sia composto da più Sottostanti, tali Sottostanti saranno tutti tra di loro omogenei ed appartenenti alla medesima categoria di attività finanziaria (e cioè tutti Titoli Azionari, ovvero tutti Indici Azionari, etc.), ciascun

Sottostante avente all'interno del Paniere di Riferimento il peso percentuale indicato nelle Condizioni Definitive (in formula " $W_{(i)}$ ").

Il/I Sottostante/i è/sono individuato/i fra le seguenti attività finanziarie:

A. titoli azionari quotati su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE (i "**Titoli Azionari**").

B. indici relativi ad azioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE (gli "**Indici Azionari**").

C. titoli di debito quotati su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE (i "**Titoli Obbligazionari**").

D. indici relativi ad obbligazioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE (gli "**Indici Obbligazionari**").

E. merci o contratti derivati su merci, per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate (le "**Merci**").

F. indici di merci, ovvero indici, calcolati con un algoritmo definito, i cui componenti sono singole Merci a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione (gli "**Indici di Merci**").

G. parti di OICR aperti armonizzati e distribuibili in Italia alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e comunque parti di OICR il cui NAV sia oggetto di pubblica diffusione in Italia (collettivamente i "**Fondi di Investimento**").

H. tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva nei paesi delle Valute di Denominazione, tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva negli Stati OCSE (collettivamente i "**Tassi Inflazione**").

I. tassi d'interesse a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi d'interesse a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE (collettivamente i "**Tassi d'interesse**");

L. tassi c.d. swap a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi c.d. swap a breve o medio-lungo termine

degli Stati OCSE (collettivamente i “**Tassi Swap**”).

M. tassi di cambio fra l’Euro e la valuta di uno Stato OCSE ovvero fra valute di Stati OCSE sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e le relative valute siano convertibili (collettivamente i “**Tassi di cambio**”).

**Articolo 9 – Eventi di
turbativa ed eventi
straordinari,
pubblicazioni
erronee dei Valori di
Riferimento**

EVENTI DI TURBATIVA

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente ad uno o più dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, non siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una Data di Rilevazione i Valori di Riferimento o comunque si verifichino a tale Data fatti perturbativi del mercato e/o del regolamento aventi un’incidenza sul Sottostante e/o sul Valore di Riferimento – come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un “**Evento di Turbativa**” relativamente al Sottostante considerato), tali Valori, per le finalità della Formula e la determinazione delle Cedole Variabili, saranno determinati dall’Agente di Calcolo ovvero l’Agente di Calcolo potrà provvedere alle conseguenti rettifiche, secondo metodologie di generale accettazione ed al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’Evento di Turbativa e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

EVENTI DI NATURA STRAORDINARIA

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente ad uno o più dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, si verifichino, relativamente a tali Sottostanti, eventi di natura straordinaria – quali indicati nelle Condizioni Definitive - che, a giudizio dell’Agente di Calcolo, modifichino la struttura o compromettano l’esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo dei Valori di Riferimento del Sottostante ovvero abbiano comunque natura straordinaria (ciascuno di tali eventi un “**Evento Straordinario**” relativamente al Sottostante considerato), l’Agente di Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del/i Sottostante/i, aggiustamenti o modifiche al Paniere di Riferimento e/o alla Formula di Calcolo e/o ai Valori di Riferimento già rilevati, alle modalità di rilevazione dei Valori di Riferimento, alle Date di Rilevazione o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della Formula e della determinazione delle Cedole Variabili secondo metodologie di generale accettazione ed al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

PUBBLICAZIONI ERRONEE DEI VALORI DI RIFERIMENTO

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente ad uno o più dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una Data di Rilevazione Valori di Riferimento errati che siano oggetto di successiva correzione, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per il calcolo delle Cedole Variabili, alla rilevazione quale corretta, purché tale rilevazione corretta sia tempestivamente pubblicata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Articolo 10 - Rimborso e riacquisto

(a) Rimborso alla Data di Scadenza

Salvo il caso che le Obbligazioni siano state riacquistate e cancellate dall'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla Data di Scadenza ad una percentuale del loro Valore Nominale Unitario, che è indicata nelle Condizioni Definitive, e che non potrà comunque essere inferiore al 100% (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile) del loro Valore Nominale Unitario, senza deduzione per spese.

(b) Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)

Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione dell'Emittente.

(c) Rimborso anticipato ad opzione degli obbligazionisti (Opzione Put)

Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione degli obbligazionisti.

(d) Riacquisti

L'Emittente o qualsiasi società controllata dall'Emittente possono in ogni momento acquistare le Obbligazioni ad un qualsiasi prezzo sul mercato o con altra modalità. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i portatori delle Obbligazioni senza discriminazioni. Le Obbligazioni riacquistate possono essere detenute, rivendute o, a scelta dell'Emittente, cancellate.

Articolo 11 - Servizio delle Obbligazioni

Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso delle Obbligazioni e delle Cedole ha luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti alla Monte Titoli.

Articolo 12 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui la relativa Cedola è divenuta pagabile.

Articolo 13 - Regime Fiscale Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.

Le Condizioni Definitive contengono una sintetica descrizione del regime fiscale applicabile, alla Data di Emissione, ai redditi di capitale ed alle plusvalenze relative alle Obbligazioni.

Articolo 14 - Diritti connessi alle Obbligazioni Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dal presente Regolamento, retto dalla legge italiana, nonché i diritti ed i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria.

Articolo 15 - Comunicazioni Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge o dal presente Regolamento, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, indicato nelle Condizioni Definitive.

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale *pro tempore* dell'Emittente.

Articolo 16 - Emissioni Successive Senza che sia necessario il consenso dei portatori delle Obbligazioni, l'Emittente si riserva la facoltà di procedere all'emissione di ulteriori Obbligazioni soggette al medesimo regolamento delle Obbligazioni già emesse (le quali ulteriori Obbligazioni tuttavia si distingueranno dalle Obbligazioni già emesse per l'importo dell'emissione, la data dell'emissione ed il prezzo d'emissione) prevedendo che le Obbligazioni di nuova emissione siano fungibili e formino un unico Prestito con le Obbligazioni già emesse ed in circolazione.

Articolo 17 - Quotazione L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana (MOT) con provvedimento n. 5999 del 25 agosto 2008, successivamente confermato con provvedimento n. 6070 del 27 ottobre 2008.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni

presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

L'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore. L'Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare le Obbligazioni dall'investitore; in tale eventualità le modalità e condizioni del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive.

Articolo 18 – Agente di Calcolo

L'indicazione del soggetto che opererà quale agente di calcolo (l'“**Agente di Calcolo**”) ai fini della determinazione della/e Cedola/e e delle attività connesse (ivi ben incluso al ricorrere di Eventi di Turbativa ovvero di Eventi Straordinari) è contenuta nelle Condizioni Definitive. L'Agente di Calcolo può coincidere con l'Emittente.

L'Emittente avrà facoltà di sostituire, nel corso della durata del Prestito, l'Agente di Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive con un diverso Agente di Calcolo, al ricorrere di un ragionevole motivo e previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli obbligazionisti.

L'Agente di Calcolo, nell'esecuzione delle attività a lui rimesse ai sensi del presente Regolamento, procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

L'Emittente, laddove l'Agente di Calcolo sia un soggetto diverso dall'Emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito svolte dall'Agente di Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente di Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del Prestito.

Articolo 19 - Modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente può apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Mediante l'acquisto o la sottoscrizione di qualunque Obbligazione, ciascun portatore delle Obbligazioni accetterà specificamente ed incondizionatamente la previsione di cui al presente articolo 19.

Articolo 20 - Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e condizioni fissati nel presente Regolamento.

Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi delle Obbligazioni maturasse in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Per “**Giorno Lavorativo Bancario**” si intende un giorno lavorativo bancario individuato secondo il calendario indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 21 - Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate esclusivamente dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni o il Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.